

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 11 marzo 2014

**Plenaria**

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Circoscrizione estero**

I relatori, il Presidente STEFANO (*Misto-SEL*) – facente funzione di relatore vista l'indisponibilità del relatore designato, Vice Presidente Caliendo – e la Vice Presidente PEZZOPANE (*PD*) si rimettono alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori eletti nella Circoscrizione estero: nella ripartizione Europa Claudio Micheli e Aldo Di Biagio; nella ripartizione America settentrionale e centrale Renato Guerino Turano e nella ripartizione Africa-Asia-Oceania-Antartide Francesco Giacobbe.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Il PRESIDENTE, d'intesa con la correlatrice Vice Presidente Pezzopane, riferisce sulla situazione elettorale della Circoscrizione estero-ripartizione America meridionale, informando che il signor Juan Esteban Caselli – senatore eletto nella Circoscrizione estero-ripartizione America meridionale nella XVI legislatura – ha presentato ricorso, in qualità di candidato, nelle ultime elezioni, della lista «Italiani per la Libertà» nella medesima circoscrizione, chiedendo in particolare: che sia effettuato un nuovo conteggio di tutte le schede relative alle votazioni per i rappresentanti all'estero per la Circoscrizione estero-ripartizione America meridionale; che sia vagliata la validità di tutte le schede che sono state annullate

durante le operazioni di scrutinio; che siano sospese le proclamazioni delle nomine risultanti da eventuali operazioni fraudolente di spoglio; che sia sollecitata la Procura della Repubblica per una verifica in merito ad eventuali ipotesi di reato connesse alle operazioni di voto.

Il ricorrente sostiene che, nel corso del programma televisivo «Striscia la Notizia» del 1° marzo 2013, è andato in onda un servizio relativo alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 ed in particolare sullo scrutinio delle schede elettorali riguardanti la votazione degli italiani all'estero, scrutinio svoltosi presso l'Ufficio elettorale centrale nella sede di Castelnuovo di Porto (RM).

In tale servizio, le persone intervistate – alcuni Presidenti di seggio e scrutatori – hanno evidenziato gravissime irregolarità nelle operazioni di spoglio, sostenendo che molte delle schede scrutinate sono giunte già aperte e comunque, in gran parte, apparivano visibilmente compilate dalla stessa mano a causa dell'evidente identità di calligrafia.

A seguito di tale inchiesta televisiva, lo stesso ricorrente asserisce di aver interpellato i rappresentanti di lista e di aver assunto ulteriori informazioni sull'andamento dello scrutinio, constatando, a suo avviso, la molteplicità e gravità di irregolarità derivanti dal fatto che un numero enorme di schede erano state dichiarate nulle e che moltissime schede sarebbero state compilate dalla stessa mano o addirittura fotocopiate. Secondo il ricorrente tali circostanze devono collegarsi agli esiti dello stesso scrutinio che, a suo parere, ha evidenziato un numero sospetto di voti a vantaggio dei candidati che avrebbero beneficiato delle schede fotocopiate o con calligrafia identica, ossia Claudio Zin per il Senato e Riccardo Merlo e Mario Borghese per la Camera dei deputati.

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso al senatore Claudio Zin.

Nella memoria presentata in data 17 luglio 2013, il senatore Claudio Zin, eletto nella lista Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE), osserva che le affermazioni sostenute dal signor Caselli erano a lui estranee, ricordando che il MAIE, a partire dal 2008, ha sempre conseguito un numero di voti di lista e di preferenza di gran lunga più elevato rispetto alle altre liste e agli altri candidati. Inoltre, sempre secondo il senatore Zin, se nelle elezioni del 2008 il signor Caselli aveva riportato un risultato di circa 50.000 voti di preferenza, nelle elezioni del 2013 lo stesso signor Caselli ha conseguito un risultato di 7.000 preferenze. Tale circostanza induce lo stesso senatore Zin a concludere che il ricorso rappresenta solo uno strumento per cercare di giustificare da parte del signor Caselli una sconfitta altrimenti incomprensibile, dato il rilevante calo di preferenze sul suo nome registratosi tra le elezioni del 2008 e quelle successive del 2013.

Il signor Juan Esteban Caselli ha presentato un identico ricorso anche all'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Roma.

Un ulteriore esposto di contenuto analogo è stato presentato anche dal signor Francesco Arena, in qualità di delegato della lista «Italiani per la Libertà».

L'Ufficio elettorale centrale per la Circoscrizione estero presso la Corte d'appello di Roma, nel trasmettere al Senato l'analogo ricorso presentato dal signor Caselli anche in quella sede, rilevava che per la ripartizione America meridionale erano stati provvisoriamente non assegnati per il Senato alla lista MAIE per identità di grafia n. 56 voti (dal seggio n. 821) e n. 52 voti (dal seggio n. 1156).

L'Ufficio centrale, non ritenendo evidente l'ipotizzata identità di scrittura, ha deciso di assegnare, per il Senato, i 56 voti contestati del seggio n. 821 ed i 52 voti contestati del seggio n. 1156.

In merito al ricorso presentato dal signor Juan Esteban Caselli si evidenzia in primo luogo la genericità dei rilievi addotti e degli argomenti posti a fondamento delle richieste prospettate. Infatti, secondo la prassi adottata dalla Giunta, un ricorso, in cui si affermi essere stati dichiarati validi dei voti contenenti segni di riconoscimento o diciture che renderebbero invalide le schede, deve contenere l'indicazione, con rilievi circostanziati, delle sezioni nelle quali si sarebbero verificate le pretese irregolari assegnazioni di voti.

Inoltre, l'enorme divario esistente fra la lista alla quale appartiene il ricorrente (Italiani per la libertà) e quella alla quale appartiene il candidato eletto per la lista Partito democratico – divario pari a 64.494 voti – è tale da rendere del tutto implausibili variazioni nell'attribuzione dei seggi alle singole liste. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa e parlamentare in ordine alla prova di resistenza attesta che laddove non vi sia un possibile effetto di alterazione dei risultati elettorali oggetto di proclamazione, non si dà corso ad attività istruttorie ulteriori.

Tenuto conto altresì delle richiamate osservazioni dell'Ufficio elettorale centrale per la Circoscrizione estero, si propone di respingere il ricorso presentato dal signor Juan Esteban Caselli. Inoltre, l'atto di contenuto analogo, presentato all'Ufficio elettorale centrale dal signor Francesco Arena, non può avere corso come ricorso e quanto in esso esposto va disatteso.

A carico dei senatori eletti nella ripartizione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

Alla luce di quanto esposto, i relatori propongono pertanto di respingere il ricorso presentato dal signor Juan Esteban Caselli e di dichiarare valida l'elezione dei senatori Fausto Guilherme Longo e Claudio Zin.

La Giunta, accogliendo le proposte formulate in tal senso dai relatori, delibera:

- a) di respingere il ricorso del signor Juan Esteban Caselli;
- b) di dichiarare pertanto valida l'elezione dei senatori eletti nella Circoscrizione estero, ripartizione America meridionale, e cioè Fausto Guilherme Longo e Claudio Zin.

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG)**

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, PAGLIARI (PD) il quale informa che in data 10 febbraio 2014 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG), trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 3 febbraio 2014 (Doc. IV, n. 6).

Il relatore fa presente che la richiesta si riferisce a un procedimento penale nel quale è coinvolto il senatore Antonio Milo, in qualità di deputato per la XVI legislatura e di senatore per la XVII, per i delitti previsti agli articoli 81, 110, 416, 479, 640 del codice penale. Il senatore è accusato di aver costituito, unitamente ad altri, un'associazione con lo scopo «di commettere un numero indeterminato di reati di falso e truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari». In particolare, il senatore si sarebbe fatto rilasciare, a partire dal 2008, da un centro fisioterapico certificati e fatture falsi, con il fine di ottenere i corrispondenti rimborsi.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari si legge che l'acquisizione dei tabulati sarebbe nel caso di specie «rilevante ai fini del conseguimento, *rectius* completamento, della prova» poiché attraverso le informazioni di *local positioning* si renderebbe possibile la localizzazione delle SIM in uso al senatore.

Il relatore evidenzia che nella legislatura in corso quello in esame è il primo caso di richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati telefonici, essendo gli altri documenti fin qui esaminati relativi a richieste di utilizzo di intercettazioni (fattispecie diversa rispetto ai tabulati). Ritiene quindi opportuno precisare, preliminarmente e in via generale, che un elemento da valutare – con riferimento alla richiesta di utilizzo di tabulati telefonici – riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità». La Corte, quindi, non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di

riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la »non implausibilità« degli stessi sotto il profilo della necessità.

La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la «decisività» della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Tutto ciò premesso in sede di esposizione preliminare dei fatti, il relatore si riserva di formulare la proposta conclusiva dopo la scadenza del termine per la presentazione da parte del senatore Milo di eventuali memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e dopo l'eventuale audizione dello stesso.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di fissare un termine – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'interessato ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove lo ritenga opportuno – di essere audito.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal deputato Colomba Mongiello, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)***  
(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, CRIMI (M5S), il quale fa presente che in data 14 febbraio 2014 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa all'onorevole Colomba Mongiello, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 12016/12 RGNR – 3791/13 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Foggia (Doc. IV-ter, n. 3).

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). In particolare, l'ex senatrice Mongiello, comunicando con più persone, attraverso il mezzo di pubblicità rappresentato dalla diffusione del quotidiano *on line* «Stato Quotidiano», pubblicato sul *web* in data 12 settembre 2012, rilasciava un'intervista il cui contenuto recava offesa – secondo il querelante – alla reputazione e al decoro di Falcone Gaetano, in qualità di commissario straordinario dell'Autorità portuale di Manfredonia. Nel commentare il fallimento dell'Autorità Portuale di Manfredonia, l'ex senatrice Mongiello confermeva «l'opportunità di sopprimere un Ente che non ha promosso alcun processo di sviluppo ed ha solo drenato denaro pubblico, per la gran parte

finito nelle tasche di Commissario e sub Commissario, nominati su indicazione del PdL».

In via incidentale, il relatore ritiene opportuno chiarire che nel caso di specie la competenza per il documento in titolo spetta inequivocabilmente al Senato – pur rivestendo attualmente l'onorevole Mongiello la carica di deputato – in ragione della qualifica di senatrice dalla stessa rivestita all'epoca dei fatti. In particolare, si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 252 del 1999 rileva riguardo al riparto di competenze fra Camera e Senato: «alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono (...) i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità». Nella sentenza n. 30 del 2002 la Corte costituzionale conferma tale ricostruzione con riferimento all'insindacabilità, precisando che «poiché le dichiarazioni del parlamentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo penale, sono state rese quando egli era membro del Senato, evidentemente è questa l'unica Camera competente a pronunciarsi sull'insindacabilità».

Tutto ciò premesso in sede di esposizione preliminare dei fatti, il relatore si riserva di formulare la proposta conclusiva dopo la scadenza del termine per la presentazione da parte dell'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, di eventuali memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e dopo l'eventuale audizione della stessa.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di fissare un termine – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'interessata ed altresì di riconoscere alla stessa la possibilità – ove lo ritenga opportuno – di essere audita.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

***(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)***

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, CASSON (PD), il quale informa che in data 29 gennaio 2014 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP), trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani il 21 gennaio 2014 (Doc. IV, n. 5).

Evidenzia altresì che la richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, concerne l'intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 e il 6 ottobre 2011 (sette ai primi di maggio 2010; due a settembre 2011 e una a ottobre 2011). Si precisa preliminarmente che il giudice per le indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione – relativi a tre tentativi di chiamata da parte di utenza intestata al senatore Azzollini – effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo.

La richiesta si colloca nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatore Azzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo porto commerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivo dell'opera pubblica fu validato, e l'ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco del comune di Molfetta. Il senatore Azzollini, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusato dall'autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, oltre ad una serie di reati di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale – con correlativi gravi danni per il comune di Molfetta – anche i seguenti reati:

articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere), perché promuoveva, costituiva e organizzava un'associazione allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, e contro la pubblica amministrazione collegati ai procedimenti amministrativi per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta e ai finanziamenti pubblici concessi a tal fine al comune di Molfetta (2006-2012);

reati previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) e dalla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), perché dava luogo ai lavori per il nuovo porto commerciale di Molfetta (progetto esecutivo originario deliberato dalla Giunta comunale di Molfetta il 13 febbraio 2008) in aree sottoposte a vincolo storico-paesaggistico, a vincolo ambientale-naturalistico, a vincolo idrologico e tutelate dal PUTT Puglia (Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della regione Puglia);

reati contemplati dalla legge n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto n. 773 del 1931), perché ometteva di valutare i rischi e di predisporre le relative misure di sicurezza in relazione all'eccezionale numero di ordigni presenti sui fondali delle aree oggetto dei lavori per il nuovo porto commerciale di Molfetta;

articoli 323, 479 e 640-*bis* del codice penale (abuso d'ufficio, falso ideologico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), perché destinava somme, provenienti da finanziamenti statali e finalizzate

a finanziare i lavori del porto, al pagamento delle spese correnti a vantaggio di privati, occultava tali distrazioni, presentava false rendicontazioni onde permettere al comune di continuare a ricevere tali finanziamenti, alterava i bilanci e attestava falsamente il rispetto del patto di stabilità;

articolo 479 del codice penale, perché attestava il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2010 riportante un falso avanzo di amministrazione e induceva la Giunta comunale ad approvare tale rendiconto e ad approvare il bilancio di previsione per il 2012, dando atto, falsamente, che il comune non risultava deficitario;

articolo 640-*bis* del codice penale, perché ometteva di comunicare agli enti eroganti e agli enti deputati al controllo la pratica impossibilità di procedere nei lavori per il porto a causa della rilevante quantità di ordigni bellici presente sul fondale e consentiva al comune di Molfetta di conseguire e trattenere indebitamente pubblici finanziamenti ed erogazioni *una tantum* (dal 2009);

articoli 479 e 640-*bis* del codice penale, perché produceva una rendicontazione falsa e raggirante nella scheda descrittiva dei lavori fornita al Ministero dell'interno, omettendo di aver ricevuto contributi pubblici superiori alle necessità e inducendo con tale comportamento in errore il Ministero (novembre 2011);

articolo 479 del codice penale, perché attestava falsamente il rispetto del patto di stabilità del comune di Molfetta per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Secondo l'accusa, il senatore Azzollini ha agito anche abusando dei poteri di senatore e di Presidente della Commissione bilancio del Senato, commettendo il reato di cui all'articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). Lo stesso, in particolare, avrebbe usato violenza morale nei confronti di un ricercatore dell'ISPRA e dei componenti il Comitato tecnico scientifico per il risanamento delle aree portuali del Basso Adriatico, affinché i lavori di prospezione cominciassero nel porto di Molfetta (giugno 2008). Tale reato si è prescritto il 30 giugno 2013.

Inoltre, sempre abusando dei poteri di senatore e di Presidente della Commissione bilancio del Senato, avrebbe usato violenza morale nei confronti del dirigente del servizio ecologia della Regione Puglia al fine di ottenere l'autorizzazione al dragaggio dei fondali interessati dalla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta (maggio 2010).

Il relatore evidenzia inoltre che il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l'istanza avanzata dalla Procura di utilizzazione dei tabulati telefonici.

La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato le ec-



cezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 per evidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 (relativo alle intercettazioni dirette), quanto l'articolo 6 della stessa legge (relativo alle intercettazioni effettuate su utenze di terzi).

Il giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche ha oggetto un'utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non per il reato di abuso d'ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turbativa d'asta, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Il relatore fa presente che le telefonate sull'utenza del signor Balducci sono state effettuate dal 4 al 6 maggio 2010 e che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d'ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati di truffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione a delinquere.

Su un'utenza intestata alla Cooperativa muratori e cementisti, in uso al signor Calderoni, è stato poi richiesto l'utilizzo di intercettazioni telefoniche relativamente a due telefonate, effettuate il 4 maggio 2010.

Tutto ciò premesso in sede di esposizione preliminare dei fatti, il relatore si riserva di formulare la proposta conclusiva dopo la scadenza del termine per la presentazione da parte del senatore Azzollini di eventuali memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e dopo l'eventuale audizione dello stesso.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di fissare un termine – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'interessato ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove lo ritenga opportuno – di essere audito.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*